



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  
TREVISO-BELLUNO**



**BANDO CONTRIBUTI  
DIGITALIZZAZIONE I4.0  
Anno 2018**

## PARTE GENERALE DEL BANDO

### Articolo 1 – Finalità

1. Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.
2. La Camera di commercio di Treviso-Belluno ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
  - la diffusione della “**cultura digitale**” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
  - **l’innalzamento della consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
  - **il sostegno economico alle** iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0<sup>1</sup> implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituenti PID.
3. Nello specifico, con l’iniziativa “Bando contributi digitali I4.0 - Anno 2018” è proposta una misura al fine di promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0, con lo scopo, a lungo termine di stimolare la domanda da parte delle imprese del territorio della Camera di commercio, di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

### Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando, si intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto, **l’acquisizione di servizi**:
  - a. **di consulenza** finalizzati all’introduzione delle tecnologie di innovazione tecnologica I4.0 di cui al successivo comma 2 – **Elenchi 1 e 2** del presente articolo;
  - b. **di formazione** finalizzati all’introduzione delle tecnologie di innovazione tecnologica I4.0 di cui al successivo comma 2 – **Elenco 1** del presente articolo;
2. Le disposizioni specifiche previste nella “Scheda Misura” formano parte integrante e sostanziale del presente Bando. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando sono:
  - **Elenco 1**: utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:

<sup>1</sup> I termini “**Industria 4.0**”, “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 3, **Elenco 1**, del presente Bando.

- soluzioni per la manifattura avanzata
  - manifattura additiva
  - realtà aumentata e virtual reality
  - simulazione
  - integrazione verticale e orizzontale
  - Industrial Internet e IoT
  - cloud
  - cybersicurezza e business continuity
  - Big data e analytics
- **Elenco 2:** utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1, **limitatamente ai servizi di consulenza** e secondo quanto previsto nel “Piano di innovazione digitale dell’impresa” di cui alla “Scheda Misura” del presente Bando:
- sistemi di e-commerce
  - sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
  - sistemi EDI, electronic data interchange
  - geolocalizzazione
  - sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.)
  - tecnologie per l’in-store customer experience
  - RFID, barcode, sistemi di tracking
  - system integration applicata all’automazione dei processi

### Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 330.000,00. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto. I contributi avranno un importo unitario massimo di € 10.000,00.
2. Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa sarà pari al 50% della spesa sostenuta effettivamente ammissibile, al netto di IVA e di altre imposte e tasse, fatta salva l’ipotesi in cui l’IVA rappresenti un costo per l’impresa senza possibilità di recupero.
3. Non saranno prese in considerazione domande di contributo presentate per spese ammissibili complessive di importo inferiore a € 3.000,00.
4. Qualora l’impresa richiedente risulti iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento per l’attribuzione del “Rating di Legalità” (Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, comma 1- quinquies, del d.l. n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 62/2012, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)<sup>2</sup>, tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MISE),

<sup>2</sup> Il “Rating di legalità” consiste nell’attribuzione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di un punteggio che misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

fermo restando l'importo del contributo massimo e dell'investimento minimo, l'intensità dell'aiuto sarà pari al 60% della spesa ammissibile.

5. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo.
6. Il contributo per ciascuna impresa sarà determinato, secondo l'intensità di aiuto e nei limiti di massimale sopra indicati, sull'importo complessivo delle spese ammissibili, sostenute e rendicontate entro le date prescritte.
7. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
8. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
  - aumentare ulteriormente le risorse sopracitate, nel periodo di vigenza del presente Bando, qualora il numero di domande presentate sia tale da rendere il fondo disponibile del tutto insufficiente a soddisfarle.

#### Articolo 4 - Soggetti ammissibili

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Treviso-Belluno.
2. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto annuale, fatta salva la regolarizzazione entro il termine che verrà assegnato.
3. Le imprese beneficiarie devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
4. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea.
5. Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti<sup>3</sup> che, dalla data di presentazione della domanda di contributo e fino all'erogazione del contributo, abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Treviso-Belluno.
7. Sono escluse dall'ammissione al concorso le imprese che presentano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso gli

<sup>3</sup> Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Organi della Camera di Commercio di Treviso o soggetti a qualsiasi titolo dipendenti o collaboratori della Camera di Commercio di Treviso, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, della Legge n. 190/2012;

8. I requisiti di cui ai punti da 1 a 6 devono essere posseduti dal momento della domanda di contributo fino a quello della liquidazione.

#### Articolo 5 – Fornitori di servizi

1. Il fornitore deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
2. I fornitori dei servizi di formazione e consulenza non possono essere soggetti beneficiari del contributo di cui al presente Bando. Inoltre non possono essere fornitori imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
3. Non possono essere fornitori dei servizi di formazione e consulenza imprese/enti che presentano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti che siano nel contempo componenti della giunta camerale.

#### Articolo 6 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura dei servizi di consulenza o formazione previsti dal presente Bando, con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei contributi.
2. I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
  - assistenza per acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
  - in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
  - formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, Elenchi 1 e 2 del presente Bando, si riferisce l'intervento ed il preventivo di spesa riportante la ragione sociale e partita IVA dei fornitori.
4. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda fino al termine ultimo per la rendicontazione previsto al successivo comma 2 dell'art. 12.
5. Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare l'importo minimo di investimento specificato al comma 3 del precedente articolo 3. Non è previsto, invece, un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa, fermo restando l'importo del contributo massimo previsto al comma 1 del precedente articolo 3.

6. Il contributo viene erogato in base alle spese effettivamente sostenute, fatto salvo il superamento della spesa minima di cui al comma 3 dell'art. 3; le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanziate.

Per quietanza s'intende la copia dell'estratto conto bancario in cui sia visibile:

- l'intestatario del conto corrente;
- la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;
- il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).

Nel caso di pagamento con assegno:

- 1) estratto conto in cui è visibile l'intestatario del conto corrente e il numero dell'assegno;
- 2) copia leggibile dell'assegno;
- 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:

- il numero dell'assegno;
- il numero e la data della fattura;
- l'esito positivo dell'operazione.

Nel caso di versamento della ritenuta d'acconto per prestazioni professionali/occasional, dovrà essere prodotta copia del mod. F24 di avvenuto versamento della ritenuta stessa.

La mancanza o incompletezza della quietanza comporterà automaticamente l'esclusione della fattura cui si riferisce il calcolo del contributo, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo art. 12.

Non sono in ogni caso ammissibili spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni e/o compensazione tra beneficiario e fornitore, spese documentate da note e ricevute non fiscalmente valide;

7. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

#### Articolo 7 - Normativa europea di riferimento

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE L 187 del 26.6.2014), in attuazione del Regolamento dell'Unione Italiana delle Camere di commercio per la concessione di aiuti alle PMI per interventi in tema di digitalizzazione (Aiuto di Stato **SA.49447**).
2. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al suddetto Regolamento UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

#### Articolo 8 – Presentazione delle domande

1. Le richieste di contributo devono essere presentate prima dell'avvio dell'attività oggetto dell'agevolazione. Per avvio dell'attività si intende l'inizio dell'attività formativa o del servizio di consulenza.

2. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 09:00 del 26.03.2018 alle ore 24:00 del 21.05.2018**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.
3. A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di contributo, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
  - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:
    - modulo di domanda, disponibile sul sito [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it), alla sezione “Bandi e concorsi”, compilato in ogni sua parte;
    - la documentazione prevista nella “Scheda Misura”.
4. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all’impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi).  
Sono ammissibili i preventivi/offerte emessi successivamente alla data di pubblicazione del Bando, non espressamente controfirmati o accettati prima della data di presentazione della domanda di partecipazione.
5. E’ obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda.
6. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici derivanti da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

#### Articolo 9 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

1. La Camera di Commercio esaminerà le domande pervenute in tempo utile - sino a esaurimento dei fondi disponibili - sulla base della data di invio telematico, al fine di valutarne l’ammissibilità sia rispetto ai requisiti soggettivi e amministrativi previsti dal Bando, sia rispetto all’attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all’art. 2, comma 2 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui alla “Scheda Misura”. I criteri di valutazione, di assegnazione dei contributi e formazione della graduatoria sono descritti nella “Scheda Misura”. A parità di data di trasmissione, l’ora/minuto di invio non determineranno alcuna precedenza nella graduatoria di ammissione a contributo.
2. E’ facoltà dell’Ufficio competente richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 15 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.

3. Al termine della fase di valutazione verrà formata la graduatoria finale, in ordine cronologico di presentazione delle domande, dando la precedenza alle imprese in possesso del Rating di legalità.
4. I progetti saranno approvati in funzione della disponibilità di risorse, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 comma 8.
5. Una volta completata l'istruttoria, il Dirigente competente approva i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito della Camera di commercio:
  - l'elenco delle domande **ammesse e finanziabili**;
  - l'elenco delle domande **ammesse non finanziabili** (per esaurimento delle risorse a disposizione);
  - l'elenco delle domande **non ammesse** (per mancato superamento dell'istruttoria formale e/o tecnica).
6. Nei casi in cui si renderà necessario, tra tutte le domande aventi la stessa data di trasmissione potrà essere operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente.

#### Articolo 10 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale o parziale del contributo stesso:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
  - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni integrative eventualmente richieste;
  - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
  - e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente comunicate e autorizzate dalla Camera di Commercio;
  - f) ad avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Treviso-Belluno ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
  - g) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e previsto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
  - h) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
  - i) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
  - j) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo [cciaa@pec.tb.camcom.it](mailto:cciaa@pec.tb.camcom.it). Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente



autorizzate dalla Camera di commercio di Treviso-Belluno. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Treviso-Belluno successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;

- k) ad ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge n. 04.08.2017 n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

### Articolo 11 – Cumulo degli aiuti

1. Gli aiuti previsti dal presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime “*de minimis*”, se l’aiuto cumulato non supera l’intensità e/o l’importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.
2. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.

### Articolo 12 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. L’erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 10 e avverrà solo dopo l’invio della rendicontazione, da parte dell’impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. Sul sito internet camerale [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it), alla sezione “Bandi e concorsi”, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione. Il contributo non potrà essere erogato ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it), alla sezione “Bandi e concorsi”), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
  - b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati (per la definizione di quietanza vedere il comma 6 dell’art. 6);
  - c) nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza per almeno l’80% del monte ore complessivo.
  - d) Piano di Innovazione Digitale dell’impresa firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa beneficiaria del contributo.
2. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente **dalle ore 09.00 del 29.10.2018 e entro e non oltre le ore 24.00 del 15.11.2018** pena la decadenza dal contributo. Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo. Non saranno erogati aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione

della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

3. In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate. In particolare, fatto salvo il limite dell'investimento minimo indicato all'art. 3, qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.

#### **Articolo 13 – Controlli**

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

#### **Articolo 14 – Revoca del contributo**

1. Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
  - a) Incoerenza degli interventi realizzati rispetto al Piano di innovazione digitale dell'impresa;
  - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 12;
  - c) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
  - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
  - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13, per cause imputabili al beneficiario;
  - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### **Articolo 15 – Norme per la tutela della privacy**

1. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

## Scheda Misura

### Contributi a singole imprese per servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie I4.0

#### a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Treviso-Belluno possono richiedere un contributo per servizi di consulenza e formazione focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia Industria 4.0. A titolo esemplificativo, il contributo può permettere all'impresa di:

- misurare la propria maturità digitale (*digital maturity assessment*) ed identificare i propri bisogni di innovazione;
- ottenere **consulenza** specialistica relativa all'impiego nella propria realtà produttiva delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, **Elenchi 1 e 2** della parte generale del Bando;
- ricevere **formazione** specialistica strettamente complementare all'utilizzo delle tecnologie previste dall'art. 2, comma 2, **Elenco 1** della parte generale del presente Bando.

Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

- centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MISE);
- relativamente ai soli servizi di formazione, agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori;
- relativamente ai soli servizi di consulenza, start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- relativamente ai soli servizi di consulenza, ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 3, Elenco 1 della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di contributo.

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte Generale del presente Bando.

### **b) Piano di innovazione digitale dell'impresa**

Anche ai fini del Regolamento dell'Unione Italiana delle Camere di commercio per la concessione di aiuti alle PMI per interventi in tema di digitalizzazione, di cui all'art. 7, comma 1 della parte generale del Bando, l'impresa richiedente il contributo dovrà presentare – al più tardi in sede di rendicontazione – un “Piano di innovazione digitale dell'impresa”, comprensivo della valutazione del suo grado di maturità digitale, che evidenzi - in particolare - il collegamento tra gli interventi realizzati e da realizzare e l'utilizzo di almeno una delle tecnologie tra quelle previste dall'art. 2, comma 2, Elenco 1, della parte generale del presente Bando.

La predisposizione di tale Piano è compresa tra i costi ammissibili.

### **c) Entità del contributo**

Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.

Investimento minimo (*)	Importo contributo massimo
<b>euro 3.000,00</b>	<b>euro 10.000,00</b>

*(\*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza*

L'intensità dell'agevolazione è determinata dall'art. 3, commi 2 e 3 della parte generale del Bando.

### **e) Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda**

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto previsto all'art. 8 della parte generale del Bando, il “Modulo Misura”, disponibile sul sito [www.tb.camcom.gov.it](http://www.tb.camcom.gov.it), alla sezione “Bandi e concorsi”, sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante. Non è ammessa la trasmissione del Modulo tramite intermediari. Il Modulo Misura contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

- descrizione dell'intervento proposto;
- obiettivi e risultati attesi;
- previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 1 dell'art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando;
- previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 2 dell'art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;
- eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, comma 2, Elenco 1, della parte generale del presente Bando, esso si riferisce;
- ragione sociale e partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata;
- autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto alla lettera a) della presente Scheda relativamente agli “ulteriori fornitori”.

#### **f) Valutazione delle domande**

L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale sulle domande presentate. Al superamento di tale istruttoria il predetto Ufficio effettua, eventualmente coadiuvato da esperti anche esterni alla Camera, la seguente valutazione di merito:

- attinenza dell'intervento con le tematiche Industria 4.0 (vedi punto e) della presente "Scheda Misura");
- appartenenza del fornitore di servizi proposto all'elenco di cui al punto a) della presente "Scheda Misura";
- coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 1 della parte generale del presente Bando;

E' facoltà dell'Ufficio camerale competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 15 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda.

#### **g) Assegnazione dei contributi**

Al termine della fase di valutazione, l'Ufficio camerale competente alla valutazione delle domande redigerà la graduatoria finale in ordine cronologico di presentazione delle domande e l'elenco delle domande non ammesse o che non hanno superato la valutazione di merito, dandone comunicazione al RUP ai fini della successiva determinazione del Segretario generale.